



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

Eraclea, 07 FEB. 2017

Prot. N° 2690
(Si prega di citare questo numero
nell'oggetto della Vostra risposta)

ORDINANZA N. 07 DEL 07.02.2017

**OGGETTO: REVOCA DELL'ORDINANZA N. 68/2017 AVENTE OGGETTO:
"LIMITAZIONE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE DEL CANALE BRIAN
PER PRESENZA DI SALMONELLA"**

IL SINDACO

PREMESSO che con nota dell'azienda ULSS 10 "Veneto Orientale" prot. n. 43476 del 12.07.2016, assunta agli atti con prot. n. 17569 del 20.07.2016, veniva evidenziata l'opportunità di invitare la popolazione a non utilizzare l'acqua del Canale Brian ai fini irrigui per colture i cui prodotti possono essere ingeriti crudi;

PREMESSO altresì che il Comune di Eraclea, conseguentemente alla comunicazione dell' ULSS 10, ha emesso l'ordinanza n. 68 del 21.07.2016;

DATO ATTO che con lettera prot. n. 6033 del 01.02.2017, assunta agli atti con prot. n. 2402 del 02.02.2017, l'ufficio Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" ha comunicato la possibilità di revocare l'ordinanza succitata, in quanto il rapporto di prova n. 518008 del 29.12.2016 di ARPAV, ha evidenziato l'assenza del parametro "salmonella";

RITENUTO opportuno, per quanto summenzionato, di provvedere alla revoca dell'ordinanza n. 68/2017 in quanto rientrata l'emergenza sanitaria per la quale era stata emessa;

VISTI gli artt. 33 e 34 della L.R. 33/85;

VISTO il d.lgs n. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede come "*omissis... In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentate della comunità locale...omissis...*";

ORDINA

1. la REVOCA dell'ordinanza n. 68 del 21.07.2016 avente oggetto: "*Limitazione all'utilizzo delle acque del canale Brian per presenza di Salmonella*".

La presente ordinanza viene trasmessa per competenza e opportuna conoscenza a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Eraclea;
- Comando Stazione Carabinieri di Eraclea;
- Comune di Torre di Mosto - 1° Settore - Polizia Locale;
- Azienda ULSS 4 "Veneto Orientale" - SISP.

La presente Ordinanza viene pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" e all'albo pretorio online per 15 gg. consecutivi.

Ai sensi della legge 241/90 avverte che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Paolino Ramon in qualità di Responsabile dell'Area Ambiente e LL.PP.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:



CITTA' DI ERACLEA

Città metropolitana di Venezia

- ricorso al TAR della Regione Veneto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, solo per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.



Il Sindaco
Mirco MESTRE